

Il Presidente della Regione, Augusto Rollandin, ricorda che il Patto di stabilità e di crescita, introdotto in anni recenti dalla legislazione statale, trae origine dal processo di integrazione economica e monetaria europea e non concerne unicamente gli equilibri finanziari del bilancio degli stati nazionali, ma coinvolge altresì le istituzioni del sistema delle autonomie territoriali, cioè Regioni, Province e Comuni.

Sottolinea che tale coinvolgimento richiede al sistema delle autonomie di programmare la propria finanza al fine di partecipare alla realizzazione degli equilibri complessivi della finanza pubblica.

Ricorda che sulla base dello Statuto speciale (legge costituzionale n. 4/1948) e della successiva normativa nazionale (in particolare la legge costituzionale n. 2/1993, che assegna alla Regione competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, e la legge n. 537/1993 che ha posto a carico della Regione i trasferimenti spettanti agli enti locali), la Regione autonoma Valle d'Aosta è diventata il preminente riferimento degli enti locali valdostani, sia dal punto di vista istituzionale sia dal punto di vista finanziario.

Evidenzia che, alla luce di queste responsabilità e competenze, la Regione ha rivendicato a se stessa la definizione delle linee del Patto di stabilità regionale, sia pure assumendo di massima gli elementi fondamentali desumibili dalla normativa nazionale al fine di adattarli alle specificità regionali.

Richiama quindi la legge regionale 16 luglio 2002, n. 14, ed in particolare l'art. 11, con il quale è stato introdotto il Patto di stabilità per gli enti locali valdostani per il triennio 2002/2004, diretto ad impegnare le amministrazioni locali a conseguire un miglioramento dei saldi di bilancio e a ridurre il finanziamento in disavanzo delle spese, nonché la legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 ed in particolare l'art. 8 che ha esteso la suddetta normativa al triennio 2003/2005.

Successivamente il Patto di stabilità per gli enti locali valdostani è stato normato dall'art. 8 della l.r. 19.12.2005, n. 34, il cui contenuto risulta ora trasfuso nell'art. 2bis della l.r. 20.11.1995 n. 48 dalla l.r. 24.12.2007, n. 34 (art. 2, comma 1), che ha disciplinato il Patto di stabilità per gli enti locali, senza più limiti temporali, prevedendo:

- il principio per cui gli enti locali della Regione concorrono con la Regione e con lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ad assicurare il perseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica complessiva in relazione ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;
- il disposto secondo cui, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale e il Consiglio permanente degli enti locali sottoscrivono, con le modalità dell'intesa di cui all'articolo 67 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), un accordo per il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei vincoli e degli obblighi previsti dal patto di stabilità per il riequilibrio della finanza pubblica;
- la competenza della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, sentita la competente commissione consiliare permanente, a stabilire criteri e modalità per il raggiungimento degli obiettivi

previsti dal patto di stabilità per gli enti locali della Regione, ivi compresa l'introduzione di misure a carico degli enti inadempienti.

Richiama le deliberazioni della Giunta regionale n. 1195 del 31/03/2003 e n. 858 del 24/03/2006 concernenti l'approvazione del Protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 67 della l.r. 4/1998 e dell'art. 8 della l.r. 34/1995 tra la Regione Valle d'Aosta e il Consiglio permanente degli enti locali avente per oggetto il Patto di stabilità degli enti locali della Regione, con la quale sono stati definiti prima per il periodo 2002-2005, poi per il triennio 2006/2008, gli obiettivi del Patto ed i soggetti coinvolti.

Richiama inoltre le deliberazioni della Giunta regionale n. 1196 del 31/03/2003, n. 742 del 15/03/2004, n. 881 del 25/03/2005, n. 859 del 24/03/2006, n. 458 del 23/02/2007 e n. 715 del 14/03/2008 ad oggetto "Approvazione della disciplina del Patto di stabilità per gli enti locali della Regione", con le quali sono stati definiti criteri e modalità per il raggiungimento di tali obiettivi e individuati gli indicatori utili a misurarne il raggiungimento per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008.

Richiama infine le deliberazioni della Giunta regionale n. 3976 dell'8/11/2004 ad oggetto "Protocollo d'intesa tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Consiglio permanente degli enti locali per la costituzione del Comitato per la finanza e la contabilità degli enti locali della Valle d'Aosta" e n. 2604 del 5/09/2008 ad oggetto " Approvazione del Protocollo d'intesa tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e il Consiglio permanente degli enti locali per il rinnovo del "Comitato per la finanza e la contabilità degli enti locali della Valle d'Aosta", con la quale il Comitato, organismo tecnico-politico con funzioni consultive e propositive in materia di finanza e contabilità degli enti locali, è stato rinnovato.

Rammenta che il Comitato, in base a quanto previsto nel regolamento per il funzionamento si articola in due sezioni: Finanza e Contabilità.

Evidenzia che tra le funzioni della Sezione finanza del Comitato, ai sensi del protocollo d'intesa, è ricompresa la definizione dello sviluppo della disciplina del Patto di stabilità per gli enti locali della Regione, anche mediante monitoraggio dei dati ed analisi delle relative risultanze e la formulazione di proposte per il superamento delle eventuali problematiche emerse.

Sottolinea che il coordinatore del Dipartimento enti locali, che svolge anche la funzione di coordinatore della Sezione finanza, ha evidenziato che:

- ◆ nell'ambito della Sezione finanza sono state analizzate l'attuale disciplina del patto e le problematiche emerse;
- ◆ è stata valutata la possibilità di modificare il contenuto dell'intesa e della disciplina del patto di stabilità per gli enti locali valdostani, anche alla luce degli sviluppi della disciplina nazionale;
- ◆ si è ritenuto opportuno mantenere una linea di sostanziale continuità di obiettivi e di procedure rispetto alla disciplina degli anni precedenti, ricomprendendo tuttavia in modo più diretto, previa un'iniziale fase sperimentale, le Comunità montane a partire dall'anno 2009 e prevedendo interventi più cogenti in materia di limiti all'indebitamento;

- ◆ è stato pertanto definito il protocollo d'Intesa allegato "A" alla presente deliberazione, che non ha limiti temporali, salva la possibilità di rettifica o revoca da entrambe le parti;
- ◆ tale protocollo è stato trasmesso con nota prot. n. 40180/2E in data 5 dicembre 2008 al C.P.E.L.;
- ◆ il C.P.E.L. ha comunicato con nota prot. n. 5605 del 10 dicembre 2008 di aver approvato la suddetta intesa.

Fa presente che il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*), in ordine alla disciplina del Patto di Stabilità interno, prevede all'art. 77- ter, comma 6, che le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono alle finalità correlate al Patto di Stabilità interno degli enti locali dei rispettivi territori. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di Patto di Stabilità interno.

Evidenzia pertanto l'importanza e la necessità che il Protocollo d'intesa sia approvato entro la data del 31 dicembre al fine di permettere l'applicazione delle norme regionali in materia di Patto di stabilità.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione, Augusto Rollandin;
- visto l'art. 11 della l.r. 16 luglio 2002, n. 14;
- visto l'art. 8 della l.r. 11 dicembre 2002, n. 25;
- visto l'art. 2bis della l.r. 20.11.1995 n. 48;
- visto il comma 6 dell'art. 77- ter del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133;
- richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 1195 del 31/03/2003 e n. 858 del 24/03/2006 concernenti l'approvazione del Protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 67 della l.r. 4/1998 e dell'art. 8 della l.r. 34/1995 tra la Regione Valle d'Aosta e il Consiglio permanente degli enti locali avente per oggetto il Patto di stabilità degli enti locali della Regione, con la quale sono stati definiti prima per il periodo 2002-2005, poi per il triennio 2006/2008, gli obiettivi del Patto ed i soggetti coinvolti;
- richiamate le deliberazioni n. 1196 del 31/03/2003, n. 742 del 15/03/2004, n. 881 del 25/03/2005, n. 859 del 24/03/2006, n. 458 del 23/02/2007 e n. 715 del 14/03/2008, ad oggetto "Approvazione della disciplina del Patto di stabilità per gli enti locali della Regione";
- considerata l'importanza che il Protocollo di intesa sia approvato entro la data del 31 dicembre al fine di permettere l'applicazione delle norme regionali in materia di Patto di stabilità;

- rilevata la necessità di seguire la procedura dell'intesa prevista dall'art. 67, comma 2, della l.r. 54/1998 e dall'art. 2bis, comma 2, della l.r. 48/1995;
- esaminato il Protocollo d'intesa a partire dall'anno 2009 e seguenti;
- vista l'intesa espressa dal Consiglio Permanente degli enti locali, nella riunione del 9 dicembre 2008, sulla bozza della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 67, comma 2, della l.r. 54/1998;
- su proposta del Presidente della Regione e della Sezione finanza del Comitato per la finanza e la contabilità degli enti locali della Valle d'Aosta;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2507 in data 29 agosto 2008 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2008/2010, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizione applicative, con decorrenza 1° settembre 2008;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo del Servizio finanza e contabilità degli enti locali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 – comma 1, lett. e) – e 59 – comma 2 – della L.R. n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

di approvare l'allegato Protocollo d'intesa ad oggetto *“PROTOCOLLO DI INTESA AI SENSI DELL'ART. 67 DELLA L.R. 54/1998 E DELL'ART. 2BIS DELLA L.R. 48/1995 TRA LA REGIONE VALLE D'AOSTA E IL CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI, AVENTE PER OGGETTO IL PATTO DI STABILITA' DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE A PARTIRE DALL'ANNO 2009.”*.

Allegato alla deliberazione n. 3810 in data 19/12/2008

Protocollo d'intesa tra Regione autonoma Valle d'Aosta e Consiglio permanente degli enti locali avente per oggetto il Patto di stabilità interno per gli enti locali della Valle d'Aosta a partire dall'anno 2009.

Premessa

La disciplina nazionale del patto di stabilità interno

La disciplina nazionale del Patto di stabilità interno è contenuta, almeno per il triennio 2009/2011, nel decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*), che prevede il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte di regioni, province e comuni superiori a 5000 abitanti. La norma prevede altresì che le regioni a statuto speciale concordino, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'Economia e delle Finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti e che provvedano alle finalità correlate al Patto di Stabilità interno degli enti locali dei rispettivi territori. Qualora le predette regioni non provvedano entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di Patto di Stabilità interno.

Il disegno e le fasi di attuazione del primo sessennio di applicazione del Patto di Stabilità interno per gli enti locali della Valle d'Aosta e elementi di prospettiva a partire dall'anno 2009

Per le finalità relative all'adozione del Protocollo di intesa tra Regione ed enti locali della Valle d'Aosta sembra opportuno richiamare alcuni elementi dell'esperienza pregressa utili da confermare e altre circostanze che caratterizzano il quadro futuro.

In primo luogo è da ribadire la sempre più ampia compartecipazione da parte del sistema regionale e locale della Valle d'Aosta agli obiettivi di risanamento e razionalizzazione della finanza pubblica, ed in particolare a quello del controllo della spesa come richiesto dallo Stato ai diversi comparti della pubblica amministrazione. Nell'ottica della piena responsabilizzazione degli enti locali in ordine a tale processo di risanamento: a) viene confermata l'estensione della disciplina del Patto a tutti i comuni della Regione; b) viene confermata l'attuale disciplina basata sul concetto di saldo finanziario, pur non escludendo l'introduzione di misure di carattere strutturale finalizzate al contenimento della spesa, in relazione agli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla normativa dello Stato; c) viene introdotta in modo diretto, previa un'iniziale fase sperimentale, una disciplina specifica anche per le Comunità montane; d) viene rafforzata l'importanza dell'obiettivo della riduzione del debito degli enti locali.

In secondo luogo va pertanto riconfermato il metodo della condivisione degli obiettivi e della concertazione delle politiche nei rapporti tra Regione ed enti locali della Valle d'Aosta. Nell'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative di responsabilità regionale che coinvolgono gli enti locali, la Regione ha costantemente perseguito e intende proseguire nel metodo della concertazione e della condivisione con gli enti locali degli obiettivi e degli strumenti amministrativi e finanziari. Per altro la Regione non intende venire meno al suo ruolo di programmazione e di indirizzo nel perseguire obiettivi di rigore e di funzionalità amministrativa e di equità rispetto alle situazioni di maggiore debolezza del sistema degli enti locali, pur nel doveroso rispetto dell'autonomia comunale. In particolare, la più che ormai decennale esperienza di determinazione automatica dell'ammontare dei trasferimenti ordinari, la riduzione dei vincoli di destinazione settoriale dei trasferimenti e il privilegio dato agli obiettivi di perequazione del finanziamento regionale hanno costituito elementi di un significativo riconoscimento di maturità da parte della Regione verso gli enti locali. Come per gli anni trascorsi, la Regione e gli enti locali valdostani intendono attenersi a questa regola di comportamento nella condivisione degli obiettivi e delle linee di attuazione del Patto di Stabilità interno.

Tale regola di comportamento ha del resto finora dato buoni risultati, da un lato attraverso la definizione di un'intesa che ha previsto l'assoggettamento alle regole del Patto di tutti i Comuni valdostani, in relazione alle loro caratteristiche demografiche ed all'articolazione della finanza locale, mentre le norme statali prevedono al momento vincoli solo per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, dall'altro attraverso la verifica che il dato finanziario aggregato dei Comuni valdostani, relativo al saldo 2007, risulta coerente con l'obiettivo del saldo finanziario fissato dal Patto stesso, pur con significativi scostamenti tra i singoli enti.

A completamento di quanto già stabilito per il periodo 2002-2005 dalle leggi regionali n. 14/2002 e n. 25/2002, con l'art. 8 della legge regionale 34/2005, il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 2bis della l.r. 20.11.1995 n. 48, dalla l.r. 24.12.2007, n. 34 (art. 2, comma 1), si ribadisce che gli enti locali concorrono con la Regione e con lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ad assicurare il perseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica complessiva in relazione ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

La stessa legge finanziaria regionale, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica previsti a livello nazionale, ha introdotto misure strutturali volte al contenimento della spesa corrente, quali il blocco delle dotazioni organiche per l'anno 2009, il contenimento della spesa per gli amministratori e l'aumento della quota dei trasferimenti destinati a spese di investimento, per contenere l'aumento complessivo dei trasferimenti correnti.

Pur non essendo previsto dalla normativa, si conviene di dare all'intesa un respiro pluriennale, perché la Regione e gli enti locali possano procedere congiuntamente ad una valutazione degli effetti nel tempo. La stessa potrà, pertanto, essere modificata nel corso degli anni, su iniziativa della Giunta regionale e/o del Consiglio permanente degli enti locali.

Il Protocollo d'intesa a partire dall'anno 2009: continuità e aggiustamenti .

Il Protocollo d'intesa a partire dall'anno 2009 si muove sulla linea di una sostanziale continuità negli obiettivi e nelle procedure di attuazione come definiti negli anni trascorsi, ed in particolare dal *Protocollo d'intesa tra la Regione Valle d'Aosta e il*

Consiglio permanente degli enti locali avente per oggetto il Patto di Stabilità degli enti locali della Regione (deliberazioni della Giunta regionale. n.1195/2003 e n. 858/2006) e dal *Protocollo d'intesa tra la Regione Valle d'Aosta e il Consiglio permanente degli enti locali per la costituzione del Comitato per la finanza e la contabilità degli enti locali della Valle d'Aosta* (deliberazioni della Giunta regionale n. 3976/2004 e n. 2604/2008) nonché dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 1196/2003, n. 742/2004, n. 881/2005, n. 4691/2005 (con DGR n. 1374/2006), n. 859/2006 (con PD n. 1027/2007), n. 458/2007 e n. 715/2008 relative alla disciplina del Patto di Stabilità per gli enti locali della Regione per gli anni dal 2002 al 2008.

In primo luogo questa continuità consente ai comuni di fruire dell'esperienza acquisita nell'uso degli schemi già introdotti.

In secondo luogo, poiché il Patto si regge sulla confrontabilità di flussi di dati omogenei, la continuità degli obiettivi e dell'impostazione metodologica generale permette una visione coerente delle tendenze pluriennali sia con riferimento all'aggregato della finanza locale valdostana sia con riferimento ai casi singoli. Questo non esclude che in fase attuativa non possano e non debbano essere introdotte correzioni e aggiustamenti, senza peraltro stravolgere l'impianto complessivo.

In terzo luogo la futura verifica degli obiettivi previsti da una disciplina specifica per le Comunità montane permetterà di pervenire ad un disegno più completo dell'aggregato della finanza locale valdostana, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica previsti a livello nazionale.

Alla luce di tali premesse, vengono pattuiti i seguenti punti:

Ambito del Protocollo d'intesa e procedure di attuazione

Come per il periodo passato il Protocollo d'intesa tra Regione e Consiglio permanente degli enti locali è diretto a individuare gli elementi costitutivi della pattuizione. Spetterà alla Giunta regionale effettuare con proprie deliberazioni la determinazione dei criteri e delle modalità per il raggiungimento degli obiettivi del Patto regionale, l'individuazione degli indicatori atti a misurare il raggiungimento di tali obiettivi, la fissazione delle misure/azioni necessarie a favorirne il rispetto, la pubblicità e il monitoraggio dei dati acquisiti. Gli atti amministrativi che la Giunta regionale intenderà adottare saranno assunti con le modalità previste dall'art. 2bis della l.r. 48/1995. A tal fine la Giunta regionale si avvarrà delle proposte del Comitato per la finanza e la contabilità degli enti locali della Valle d'Aosta e, in particolare, della Sezione Finanza.

Soggetti destinatari del Patto

La disciplina del Patto di Stabilità interno rimane estesa a tutti i comuni della Valle d'Aosta, confermando l'indirizzo assunto nel primo periodo di applicazione. Questa scelta, che differenzia marcatamente la disciplina regionale rispetto a quella nazionale, trova la sua motivazione, oltre che nella previsione legislativa, nella realtà regionale, costituita in prevalenza da piccoli comuni.

A partire dall'anno 2009 una disciplina specifica del Patto di Stabilità interno viene introdotta, inizialmente in via sperimentale, direttamente alle Comunità montane, al fine di ottenere una visione completa di tutta la finanza locale regionale.

Il Patto di Stabilità per gli enti locali della Regione si prefigge quindi un duplice obiettivo: in primo luogo assicurare il concorso del sistema pubblico locale valdostano agli impegni di stabilità finanziaria assunti dal nostro paese; in secondo luogo accertare la crescita equilibrata della finanza locale, da valutarsi sia nel suo aggregato che nei singoli casi, rilevando le possibili situazioni di criticità, sofferenza, sperequazione, ed individuando i comportamenti da incentivare e disincentivare. Si ricorda che sotto questo profilo la Regione Valle d'Aosta si confronta con continuità con esperienze analoghe avviate da altri soggetti ad autonomia regionale e provinciale speciale, dove gli obiettivi fondanti del Patto europeo e nazionale sono stati adattati alle specificità locali, caratterizzate in particolare dalla presenza di numerosi piccoli comuni obbligatoriamente associati nelle Comunità montane.

Obiettivi del Patto di Stabilità

Al fine del raggiungimento del Patto di Stabilità vengono confermati i seguenti obiettivi:

1. Il miglioramento del “*saldo finanziario*”

Come già indicato nella precedente versione del Patto, il *saldo finanziario* rappresenta convenzionalmente l'indicatore del principale obiettivo che i comuni devono perseguire. Si conferma che esso di massima è configurato dalla differenza tra le entrate proprie e le spese correnti dell'ente. In tal senso esso vuole essere rappresentativo della capacità dell'ente di finanziare con proprie risorse autonome le proprie spese di gestione. Pertanto l'obiettivo del Patto non viene configurato stabilendo tetti alla spesa corrente degli enti. Viene in altre parole lasciata all'autonomia dell'ente la decisione se perseguire l'obiettivo del Patto mediante un contenimento della spesa corrente o in alternativa mediante una maggiore e qualificata attivazione sul fronte dei tributi propri e dei prezzi e tariffe dei servizi a domanda individuale. Queste scelte di prevalente carattere finanziario e contabile dovranno esser accompagnate da misure volte a migliorare l'efficienza e la produttività nella gestione dei servizi pubblici locali.

Tuttavia non è ragionevolmente da escludere che gli accordi che verranno assunti tra Governo e regioni e province autonome, in tema di compartecipazione alle azioni di risanamento della finanza pubblica, non conducano a precisi impegni coinvolgenti anche il sistema delle autonomie locali valdostane, con particolare riferimento all'adozione di misure di carattere strutturale volte al contenimento della spesa corrente, (es° spese per il personale e spese per gli amministratori) da determinarsi eventualmente anche con procedure e modalità diverse da quelle contenute nella presente intesa.

L'analitica individuazione delle entrate e delle spese che configurano il *saldo finanziario* sarà stabilita da atti deliberativi della Giunta regionale aventi per oggetto la specifica disciplina del Patto con riferimento ai singoli anni considerati. In tal senso la deliberazione della Giunta regionale n. 715/2008 costituisce, per i comuni, la più recente messa a punto dell'indicatore - obiettivo in esame.

Si conferma la scelta di tenere conto del tasso stimato di inflazione annuo nella valutazione del *saldo finanziario* prima definito.

Per le Comunità montane l'obiettivo sarà definito in relazione alle risultanze della fase di sperimentazione iniziale.

2. La riduzione del “*debito*”

Si conferma come secondo obiettivo da perseguire la riduzione o quanto meno il mantenimento del debito complessivo anche in rapporto ad un indicatore dell'evoluzione dell'economia valdostana. Questo obiettivo, per il quale sarà importante valutare la necessità di specifici e più cogenti interventi, è diretto a richiamare l'ente locale a tenere costantemente sotto controllo la propria posizione debitoria. Esso costituisce una sollecitazione a porre in essere azioni volte alla ricerca di mezzi di finanziamento delle spese in conto capitale alternativi all'indebitamento, quali utilizzo di risorse proprie in conto capitale, impiego di entrate correnti, risparmi sulle spese correnti, avanzi di amministrazione, proventi di dismissioni patrimoniali mobiliari o immobiliari, ecc.

Natura e implicazioni del Patto di Stabilità

Si conferma che per sua natura il Patto di stabilità indica i risultati da perseguire in ordine ai due obiettivi previsti. Esso non è inteso a porre vincoli o obblighi sulle modalità da adottare per il loro raggiungimento. Pertanto le indicazioni della legge regionale e i relativi atti amministrativi non costituiscono requisiti di legittimità dei documenti di bilancio, ma derivano la loro rilevanza dalla comune responsabilità del sistema delle autonomie locali nel caso di mancato raggiungimento dei risultati previsti.

In tal senso viene confermato l'indirizzo precedentemente assunto di demandare alle deliberazioni della Giunta regionale, da adottare con le modalità previste dall'art. 2bis della l.r. 48/1995, l'individuazione delle misure necessarie a favorire il rispetto del raggiungimento degli obiettivi sopra indicati.

Monitoraggio e pubblicità delle risultanze delle rilevazioni

Viene confermato l'impegno della Giunta regionale a proseguire nella rilevazione, elaborazione e valutazione dei dati finanziari forniti dai comuni e dalle comunità montane al fine di dotare il sistema pubblico regionale di un compiuto e continuativo osservatorio sulla finanza locale. Gli enti locali sono impegnati ad assicurare la loro piena collaborazione, specie per quanto riguarda l'inoltro completo, corretto e tempestivo dei dati contabili che verranno di volta in volta richiesti.

Sarà cura della Giunta regionale, individuare se e come rendere pubblici i risultati del monitoraggio.